

N. R.G. 3480/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ssa *Maria Iannone* ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3480/2016** promossa da:

E [REDACTED] **E**
CONC. PREV. (C.F. [REDACTED]), in persona dei Curatori p.t., con l'avv. [REDACTED]
come da giusta delega in atti

OPPONENTE/I

contro

FALL.TO I [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in
persona del Curatore p.t., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] come da giusta delega in
atti;

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.5.2017.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 4.10.2016, la **E** [REDACTED]
[REDACTED] in concordato preventivo, in persona dei Curatori p.t. (d'ora in poi
Concordato) ha introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione
presso terzi - pendente contro la medesima avanti al Tribunale di Prato e promossa dal Fallimento **I** [REDACTED]
[REDACTED] (terzo pignorato il Banco di [REDACTED]), in persona del Curatore p.t.
(d'ora in poi Fallimento) - la cui fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza riservata del 20.7.2016, con la
quale il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Prato ha revocato la sospensione dell'esecuzione
precedentemente disposta con decreto emesso inaudita altera parte, rassegnando le seguenti conclusioni «a)
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del Fallimento **I** [REDACTED] a procedere ad esecuzione forzata
nei confronti della **E** [REDACTED] in concordato preventivo e, di conseguenza, l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi
notificato in data 16 febbraio 2016 a carico dell'attrice ad iniziativa del Fallimento **I** [REDACTED] e di tutti
gli atti esecutivi compiuti, disponendo l'estinzione della procedura esecutiva e lo svincolo delle somme pignorate; b) in ipotesi,
accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 16 febbraio 2016 a carico
dell'attrice ad iniziativa del Fallimento **I** [REDACTED] e la conseguente inesistenza del Fallimento **I** [REDACTED]
[REDACTED] di agire in via esecutiva individuale nei confronti dell'attrice, disponendo l'estinzione della procedura
esecutiva e lo svincolo delle somme pignorate. Con vittoria dei spese e compenso professionale».

Si è costituito il Fallimento che ha contestato come infondate le domande attrici, chiedendone il
rigetto con condanna alla refusione delle spese del giudizio.

Istruita documentalmente, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11.5.2017 sulle



conclusioni precisate dalle parti a verbale e concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

L'opposizione svolta dal Concordato è infondata e va respinta per quanto di seguito si esporrà.

La questione venuta all'attenzione della scrivente è così sintetizzabile: se sia lecito per un credito inserito in un piano concordatario agire in via esecutiva per ottenere l'adempimento di quanto invi indicato, laddove gli organi concordataria a ciò non adempiano spontaneamente ovvero ciò sia precluso ai sensi dell'art. 168 l.f..

Ciò posto, risulta dagli atti di causa che: 1) il credito portato dal d.i. posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa dal Fallimento sia stato emesso a fronte di una pretesa antecedente al concordato (d.i. n. 1303/15 del Tribunale di Prato depositato in data 31.8.2015 e notificato in data 11.9.2015 sia alla società attrice che all'Avv. [REDACTED] quale commissario di tale società (doc. 9 nel doc. D fasc. opposta)) e sulla base del piano concordatario (che contemplava l'inclusione del Fallimento per un importo maggiore e solo parzialmente pagato in sede concordataria, tanto che il predetto d.i. è stato emesso per la differenza tra il preteso ed il pagato); 2) che il predetto d.i. non sia stato opposto nei termini tanto da divenire definitivo; 3) che i creditori appartenenti alla medesima classe concordataria siano stati integralmente saldati e che il Fallimento sia stato pagato solo per parte della propria collocazione senza ragione.

Orbene, occorre chiarire l'ambito di applicazione del divieto portato dall'art. 168 l.f.. a mente del quale *“dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”*

Lo scopo della norma va rinvenuto in: a) proteggere inizialmente il debitore da aggressioni di singoli creditori che possano ostacolare il tentativo di composizione della crisi; b) “cristallizzare” la garanzia patrimoniale affinché il professionista attestatore e gli organi della procedura possano verificare la fattibilità del piano e i creditori possano esercitare il voto consapevolmente; c) assicurare che il debitore riesca a far fronte agli obblighi concordatari, vincolando i suoi beni alle finalità del concordato; d) consentire la *par condicio creditorum*, evitando la concorrenza tra le azioni esecutive dei singoli creditori e quella collettiva.

Il divieto di agire esecutivamente è in linea con il principio secondo cui i debiti sorti prima dell'apertura della procedura devono essere estinti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, non potendo esservi pagamenti lesivi della *par condicio creditorum*. La violazione del divieto comporta la nullità degli atti esecutivi compiuti dopo la pubblicazione della domanda di concordato.

L'art. 168 individua come termine finale - sino al quale sussiste il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive - il momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo. Da ciò si ricava a contrario che, quando il decreto è divenuto inoppugnabile, i creditori possono riprendere ad agire in *executivis*.

Se non fosse così, la norma sarebbe stata scritta in modo identico all'art. 51 l. fall., che in tema di fallimento pone un divieto assoluto di azioni esecutive, senza alcun termine finale; oppure il legislatore avrebbe indicato un *dies ad quem* successivo all'omologazione.

Evidentemente, quindi, nell'ambito del concordato tale divieto - per scelta del legislatore - serve a garantire il corretto svolgimento della fase iniziale della procedura e non anche la successiva fase di adempimento degli obblighi concordatari, la quale si svolge a concordato già formalmente chiuso (art. 181 l.fall.). La possibilità di proseguire le azioni esecutive va però coordinata con l'art. 184 l. fall., secondo cui il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori. Ciò significa, per un primo orientamento giurisprudenziale, che i creditori potranno agire esecutivamente nei limiti della percentuale di soddisfazione promessa (Trib. Milano, 17 dicembre 2012; Trib. Pesaro, 16 marzo 2012).

A questa tesi se ne oppone un'altra, secondo cui dal coordinamento tra l'art. 168 e l'art. 184 deriva che nemmeno dopo l'omologazione i creditori possono agire in *executivis*, posto che il patrimonio del debitore è



ormai vincolato al piano e destinato a garantire collettivamente tutti i creditori (Trib. Reggio Emilia, 6 febbraio 2013; Trib. Sulmona, 27 febbraio 2008 (con riferimento ad un sequestro); Trib. Roma, 31 agosto 1998, (con riferimento ad un sequestro); Trib. Velletri, 2 novembre 1988, tanto che in dottrina si discute di “vincolo di destinazione sul patrimonio”) ma fra i sostenitori di questo enunciato non vi è uniformità di idee sul fatto che il divieto permanga anche quando sono scaduti i termini per l’adempimento della proposta (Per Trib. Reggio Emilia, 24 giugno 2015, il divieto permane anche quando sono scaduti i termini per l’adempimento della proposta, potendo il creditore solo chiedere la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento. Invece per Trib. Velletri, 2 novembre 1988, dopo il termine previsto per l’adempimento del concordato i creditori riacquistano il potere di agire esecutivamente).

Alcune pronunce in giurisprudenza limitano la portata di questa tesi, sostenendo che il divieto vale in fase di esecuzione del concordato laddove sia prevista la cessione dei beni ai creditori, in quanto i beni ceduti sono resi disponibili unicamente per la liquidazione concorsuale, fino al riparto finale (App. Milano, 8 luglio 2014, in www.ilcaso.it, 10969; Trib. Modena, 9 febbraio 2006 secondo cui a tal fine è irrilevante che la cessione abbia effetto traslativo o meno; Trib. Crema, 18 marzo 1989; Trib. Firenze, 11 novembre 1978; vedi anche Cass., 27 febbraio 1989, n. 1050 che ha statuito incidentalmente che il divieto “necessariamente si protrae finché perduri la fase d’esecuzione del concordato”).

Orbene, ritiene la scrivente di accedere alla tesi secondo la quale il citato divieto termina al momento della definitività del piano concordatario non perdurando anche in fase di sua esecuzione, tenuto conto peraltro che nel caso in esame il Fallimento ha agito proprio per ottenere l’esecuzione del piano medesimo. Diversamente opinando si dovrebbe ammettere l’esistenza di un *vulnus* di difesa del creditore concordatario la cui pretesa sia stata riconosciuta in sede concordataria ma solo parzialmente onorata senza ragione, non potendosi accedere a quella tesi giurisprudenziale, conosciuta dalla scrivente, a mente della quale l’unica reazione sarebbe chiedere la risoluzione del concordato vanificando la ratio e la voluntas legis di cui all’art. 168 l.f.. Né peraltro vi è alcuna lesione della *par condicio creditorum* atteso che come già evidenziato il predetto creditore ha agito per ottenere la differenza tra quanto riconosciuto in sede concordataria e quanto non pagato dagli organi della procedura.

Alla stregua di tali considerazioni deve essere respinta l’opposizione svolta dal Concordato. La controvertibilità delle questione trattate impone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. respinge l’opposizione;
2. compensa le spese di lite tra le parti.

Prato, 15 settembre 2017

Il Giudice
dott.ssa *Maria Iannone*

